

# Testo di Polizza Yacht

- ed. 0-3 ml IT 2011 -

## INDICE

### DEFINIZIONI

### CONDIZIONI PARTICOLARI

#### **Sezioni CORPO E MACCHINE**

- Art. 1 Oggetto della copertura Corpo e macchine
- Art. 2 Franchigie e scoperti
- Art. 3 Spese di ispezione dello scafo
- Art. 4 Perdita totale costruttiva
- Art. 5 Danni non riparati
- Art. 6 Salvataggio
- Art. 7 Ricerca e salvataggio
- Art. 8 Esclusioni Corpo e Macchine

#### **Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE E SPESE**

- Art. 1 Oggetto della copertura Responsabilità civile e Spese
- Art. 2 Perdite o danni causati ad altre unità da diporto o beni
- Art. 3 Morte e lesioni personali
- Art. 4 Spese Legali
- Art. 5 Spese di comparizione
- Art. 6 Navigazione effettuata da altre persone
- Art. 7 Esclusioni Responsabilità Civile

### CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1 Obblighi dell'Assicurato:
- Art. 2 Gestione dei sinistri
- Art. 3 Continuità dell'assicurazione
- Art. 4 Trasferimento di proprietà
- Art. 5 Cessione dei diritti
- Art. 6 Clausola broker
- Art. 7 Aspetti legali:
- Art. 8 Recesso in caso di sinistro
- Art. 9 Esclusione della responsabilità solidale

### CONDIZIONI SPECIALI

- Periodo di navigazione ridotto a sei mesi
- Esclusioni valori accettati e stimati tra le parti
- Esclusione risarcimento a nuovo
- Estensione danni in macchina
- Noleggio
- Regate veliche
- Trasferimenti terrestri
- Proroga dell'Assicurazione
- Clausola Scioperi, Guerra e Terrorismo
- Rinuncia alla rivalsa per il solo rischio incendio
- Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'equipaggio e degli ospiti
- Rimozione del relitto
- Effetti personali
- Esclusione infiltrazioni d'acqua
- Clausola di vincolo

**NOTA IMPORTANTE PER L'ASSICURATO**

Vi preghiamo di prendere nota che:

- a) l'uso delle lettere in *corsivo* indica che il significato da attribuire alla parola o alla frase è specificato nelle "Definizioni";
- b) l'uso delle lettere in **grassetto**, indica una esclusione della garanzia;
- c) l'uso di vocaboli **evidenziati** indica una limitazione della garanzia e/o degli obblighi in carico all'assicurato.

**DEFINIZIONI**

<b>Avvenimento accidentale:</b>	Avvenimento improvviso e/o fortuito e/o non prevedibile e/o non legato alla volontà dell'Assicurato; quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo, la copertura include la colpa grave dell'Assicurato, i danni provocati dalle autorità governative, il furto in tutte le sue forme, l'atto negligente e/o doloso compiuto da qualsiasi terzo, ecc...
<b>Avvenimento assicurato:</b>	Il verificarsi di un evento che causi una perdita e/o un danno coperto da questa polizza.
<b>Costo ragionevole:</b>	Il costo che sarebbe pagato da un proprietario prudente non assicurato. <b>Non include alcun compenso aggiuntivo richiesto per riparazioni o lavori effettuati con urgenza.</b>
<b>Dotazioni extra:</b>	A meno che l'Assicurato non fornisca un elenco di beni che venga accettato dai sottoscrittori, si intendono per dotazioni extra i beni non previsti da norma di legge e/o da regolamenti, ma stabilmente fissi a bordo.
<b>Dovuta diligenza:</b>	Il grado di diligenza che eserciterebbe un prudente e responsabile proprietario non assicurato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò comporta che: l'unità da diporto sia sempre in <i>condizione di navigabilità</i> , sia debitamente equipaggiata, sia correttamente ormeggiata, siano rispettate le normative ed i regolamenti vigenti.
<b>Effetti personali:</b>	Beni dell'Assicurato e/o dei suoi ospiti normalmente asportati dall'unità da diporto.
<b>Equipaggio:</b>	Qualsiasi persona arruolata dall'Assicurato per armare o fornire assistenza nell'armamento dell' <i>unità da diporto</i> o per occuparsi o fornire assistenza durante la conduzione o navigazione dell' <i>unità da diporto</i> .
<b>Unità da diporto:</b>	Si intende l' <i>unità da diporto</i> nominata nella Scheda di copertura, lo scafo, i motori e gli equipaggiamenti, dotazioni ed attrezzature previste da norme di legge e/o regolamenti. <b>Entro i limiti specifici indicati nella Scheda di copertura, sono incluse le dotazioni extra, gli effetti personali, i tender ed i relativi motori.</b>
<b>Limiti di navigazione:</b>	L'area geografica entro la quale l'Assicurato e gli Assicuratori hanno concordato la copertura assicurativa dell' <i>unità da diporto</i> .
<b>Navigabilità:</b>	Condizione dell' <i>unità da diporto</i> ben mantenuta, in buono stato ed adeguatamente condotta da equipaggio competente ed equipaggiata propriamente sotto tutti gli aspetti, in condizioni tali da sostenere l'azione ordinaria del mare e dei venti senza subire danni.
<b>Ordinaria manutenzione:</b>	Comprende tutte quelle piccole riparazioni e quei piccoli lavori finalizzati al mantenimento dell' <i>unità da diporto</i> in buona efficienza e tipicamente effettuati durante il periodo di rimessaggio.
<b>Periodo di copertura:</b>	Come indicato nella Scheda di copertura.
<b>Periodo di navigazione:</b>	Indica il periodo nel quale la navigazione dell' <i>unità da diporto</i> è assicurata; <b>al di fuori di tale periodo l'unità da diporto è assicurata solo se in disarmo ed in giacenza a terra.</b>
<b>Uso diporto:</b>	<b>Non include il noleggio o qualsiasi altra forma di utilizzo commerciale dell'<i>unità da diporto</i>.</b>

## CONDIZIONI PARTICOLARI

Le seguenti Condizioni Particolari sono sempre operanti, salvo non siano state escluse nella Scheda di copertura.

### CORPO E MACCHINE

#### Art. 1 Oggetto della copertura Corpo e Macchine

La presente polizza garantisce copertura all'Assicurato/Contraente contro tutti i rischi che causino perdite e/o danni materiali diretti all'*unità da diporto* derivanti da qualsiasi *avvenimento accidentale*, in base alle condizioni, esclusioni, eccezioni e definizioni specificate nel presente contratto, purché verificatesi durante il *periodo di copertura* ed all'interno dei *limiti di navigazione* indicati nella Scheda di copertura e/o nel contratto.

Inoltre, le parti convengono che:

- 1.1 I valori indicati in polizza sono da intendersi stimati ed accettati tra le parti;
- 1.2 I danni parziali sono risarciti a nuovo e quindi senza ulteriori detrazioni oltre a quanto stabilito dall'art. 2 "Franchigie scoperti e limiti di risarcimento".
- 1.3 La copertura assicurativa include esclusivamente le perdite e/o i danni ai motori e/o alle trasmissioni che siano causati da:
  - incendio, esplosione, scoppio o fulmine;
  - affondamento o urto o collisione dell'unità da diporto con un corpo estraneo diverso dall'acqua;
  - sommersione o allagamento dell'unità da diporto a seguito di mal tempo;
  - i danni da surriscaldamento del motore dovuto all'ostruzione delle prese a mare, purché il motore sia dotato di funzionante sistema di allarme in caso di surriscaldamento.
- 1.4 Salvo non sia diversamente specificato nella Scheda di copertura, i *limiti di navigazione* sono le acque italiane, incluse la Corsica e le rotte da e per le isole del territorio italiano;
- 1.5 Gli Assicuratori pagheranno solo interventi sull'*unità da diporto* che abbiano preventivamente autorizzato;
- 1.6 La "Proposta Yacht" firmata dall'Assicurato in sede assuntiva forma part integrante di questo contratto.
- 1.7 I danni e/o le perdite da *vizio occulto*, **esclusa la parte colpita dal vizio**, sono inclusi nella copertura assicurativa purché siano causa di un danno e/o di una perdita all'*unità da diporto*, oltre al danno al pezzo viziato e fatto salvo quanto indicato all'art. 8.1 "Esclusioni Corpo e Macchine".

#### Art. 2 Franchigie, Scoperti e Limiti di Risarcimento Corpo e Macchine

Gli Assicuratori corrisponderanno l'indennizzo liquidato al netto di eventuali franchigie, scoperti ed entro i limiti di risarcimento indicati nella Scheda di copertura e/o in eventuali appendici.

#### Art. 3 Spese di ispezione dello scafo

Se l'Assicurato ha il ragionevole sospetto che lo scafo abbia riportato danni, gli Assicuratori corrisponderanno il *costo ragionevole* per ispezionare l'opera viva, anche nel caso in cui non venisse rilevato alcun danno.

#### Art. 4 Perdita totale costruttiva

Nel caso in cui il *costo ragionevole* per riparare l'unità da diporto sia superiore all'80% della somma assicurata, gli Assicuratori considereranno il danno come una perdita totale.

Qualora, a seguito di perdita totale costruttiva, gli Assicuratori corrispondano un indennizzo, essi avranno diritto di beneficiare e disporre del valore residuo dell'*unità da diporto* e dei diritti inerenti il danno occorso; acquisteranno inoltre ogni diritto di proprietà sull'*unità da diporto*.

#### Art. 5 Danni non riparati

Qualora l'Assicurato decida di non riparare i danni materiali subiti dall'*unità da diporto*, gli Assicuratori liquideranno i *costi ragionevoli* che sarebbero stati sostenuti per le riparazioni ed applicheranno una detrazione che tenga conto del valore commerciale dell'*unità da diporto*.

Nel caso gli Assicuratori liquidino un indennizzo per danni non riparati, il valore assicurato dell'*unità da diporto* sarà automaticamente limitato al valore di mercato della stessa nello stato di danneggiamento, anche nel caso in cui sia operante la clausola "Risarcimento a nuovo" presente nelle Condizioni Speciali di questo contratto.

È onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante l'avvenuta riparazione dei danni.

**Art. 6 Salvataggio dell'unità da diporto assicurata.**

La presente polizza garantisce l'Assicurato in relazione a qualsiasi responsabilità legale che preveda il pagamento di compensi di salvataggio, a condizione che tali spese siano state appropriatamente e ragionevolmente sostenute per impedire perdite o danni all'unità da diporto rientranti nell'ambito di quanto previsto in questa Sezione.

Questo articolo non opera in presenza di altra copertura assicurativa analoga.

**Art. 7 Ricerca e salvataggio**

La presente polizza garantisce l'Assicurato per qualsiasi somma che egli sarebbe tenuto a pagare per operazioni di ricerca e salvataggio condotte dall'unità da diporto, dal suo equipaggio e dagli ospiti, richieste o svolte sotto la direzione di autorità governative incluse la Guardia Costiera e l'Esercito, fino al limite di Euro 20.000,00.

**Art. 8 Esclusioni Corpo e Macchine**

**8.1 Vizio Occulto:** i danni e/o le perdite da vizio *occulto*, al motore(i) e/o alle trasmissioni(i), sono esclusi dalla copertura assicurativa.

**8.2 Furto:** la presente polizza non prevede la copertura:

**8.2.1 di tutti gli oggetti amovibili** che non siano chiusi a chiave a bordo o a terra e se non vi siano evidenti segni di effrazione. Si intendono inclusi quei beni che per loro natura si trovino sopra coperta, purché siano ad installazione fissa e sia evidente la rimozione forzata.

**8.2.2 del motore fuoribordo,** a meno che al momento del furto non fosse:

- fissato all'unità da diporto o al tender da altri mezzi di sicurezza oltre che dal suo supporto e a condizione che ci siano segni evidenti di rimozione forzata;
- all'interno di un locale chiuso a chiave, nel quale sia stato forzato l'accesso.

**Nessun indennizzo è previsto in caso di distacco del motore fuoribordo o della sua caduta dall'unità da diporto,** salvo che non sia conseguenza di urto, incaglio, collisione, rottura dei supporti ovvero conseguenza di un accidente della navigazione.

**8.2.3 del Tender** a meno che non abbia il nome o il numero di iscrizione dell'unità da diporto a cui si riferisce.

**8.3 Unità da diporto a vela:** gli Assicuratori non pagheranno alcun indennizzo per perdite e/o danni:

**8.3.1 a cappe protettive o vele strappate dal vento;**

**8.3.2 mentre l'unità da diporto è in regata.**

**8.4 Difetti di progettazione e/o costruzione:** la presente polizza non prevede alcuna copertura assicurativa per perdite o spese sostenute allo scopo di rimediare ad errori di progettazione o costruzione o qualsiasi costo nel quale l'Assicurato sia incorso allo scopo di effettuare migliorie o modifiche del progetto o della costruzione.

**8.5 Negligenza di qualsiasi persona:** la garanzia è estesa alla negligenza di qualsiasi persona, ma con l'esclusione delle spese sostenute per provvedere all'eliminazione di qualsiasi difetto che possa derivare sia dalla negligenza, sia da inadempimento contrattuale nell'effettuare qualsiasi lavoro di riparazione o modifica effettuato per conto dell'Assicurato e/o dell'armatore ovvero in relazione alla manutenzione dell'unità da diporto.

**8.6 Imperizia e negligenza dell'Assicurato:** gli Assicuratori non pagheranno indennizzi per perdite e/o danni causati da:

**8.6.1 usura, deterioramento, danni da parassiti o gelo;**

**8.6.2 negligenza dell'Assicurato nell'eseguire l'opportuna manutenzione e/o riparazione dell'unità da diporto.**

**8.7 Manutenzione Straordinaria:** sono esclusi dalla garanzia assicurativa i danni e/o le perdite conseguenti a lavori che non rientrino nella ordinaria manutenzione, salvo che gli Assicuratori non abbiano dato il loro previo consenso all'esecuzione.

**8.8 Danni non riparati:** gli Assicuratori non si assumono alcuna responsabilità in relazione a richieste di indennizzo per danni non riparati se, prima che abbiano accordato la liquidazione del danno, l'unità da diporto subisca una perdita totale o perdita totale costruttiva.

**8.9 Trasporto:** sono esclusi dalla copertura il trasporto via terra, aria o mare dell'unità da diporto o del tender, sono tuttavia coperte le movimentazioni dell'imbarcazioni all'interno del cantiere di rimessaggio, così come le operazioni di alaggio e varo.

**8.10 Scioperi, Guerra e Terrorismo:** si intendono in ogni caso escluse dalla presente polizza perdite, danni, responsabilità, costi o spese derivanti da:

- 8.10.1 scioperi, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte ad azioni contro prestazioni di lavoro, tumulti o disordini civili;
- 8.10.2 guerra, dichiarata o no;
- 8.10.3 terroristi o qualsiasi persona che agisca per motivi politici.
- 8.11 **Rischio Nucleare:** si intendono in ogni caso escluse dalla presente polizza perdite, danni, responsabilità, costi o spese derivanti da:
- 8.11.1 impiego di qualsiasi arma da guerra che faccia uso di fissione e/o fusione nucleare o reazione similare, nonché forza o materiali radioattivi;
- 8.11.2 contaminazione radioattiva o radiazione ionica derivante da qualsiasi combustibile nucleare o residuo nucleare di combustione;
- 8.11.3 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi che facciano parte di qualsiasi dispositivo nucleare o componente nucleare dello stesso.
- 8.12 **Rischio cibernetico:** fermo restando quanto previsto nel paragrafo successivo, in nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno, a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.
- Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici, questo articolo non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

Luogo e Data, \_\_\_\_\_

Assicurato: \_\_\_\_\_

Ai fini e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto Assicurato dichiara di aver letto, preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Particolari Sezione I Corpo e Macchine:

- > Art. 1 Oggetto della copertura Corpo e Macchine
- > Art. 2 Franchigie, Scoperti e Limiti di Risarcimento
- > Art. 5 Danni non riparati
- > Art. 6 Salvataggio
- > Art. 7 Ricerca e salvataggio
- > Art. 8 Esclusioni Corpo e Macchine

Assicurato: \_\_\_\_\_

## RESPONSABILITÀ CIVILE E SPESE

Si concorda che, per le sole unità da diporto battenti bandiera italiana e soggette all'obbligo di assicurazione della Rc Natanti così come stabilito dalla normativa italiana, questa sezione opera in differenza di condizioni rispetto alla suddetta normativa (ovvero **questo contratto non copre nessuno dei rischi e/o delle fattispecie che la normativa italiana prevede debbano rientrare nelle polizze di Rc Natanti**).

La presente Sezione II opera pienamente per le imbarcazioni battenti bandiera italiana e non soggette all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile così come previsto dalla normativa italiana o per le imbarcazioni battenti bandiera straniera.

### Art. 1 Oggetto della copertura per la Responsabilità Civile e Spese

La presente Polizza garantisce l'Assicurato per qualsiasi somma o somme che egli sarebbe legalmente tenuto a risarcire in base alle responsabilità indicate nella presente Sezione II e qualora egli incorra in tali responsabilità:

- 1.1 in ragione del suo interesse nell'*unità da diporto* o nel Tender(s); e
- 1.2 durante il periodo di copertura assicurativa; e
- 1.3 a seguito di un *avvenimento accidentale*; e
- 1.4 nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste da questa sezione e dalla Scheda di copertura; e
- 1.5 a seguito dell'applicazione della franchigia.

### Art. 2 Perdite o danni causati ad altre unità da diporto o beni

La presente Polizza garantisce l'Assicurato in relazione a qualsiasi responsabilità legale che preveda il risarcimento di perdite o danni causati ad altre *unità da diporto* o beni.

### Art. 3 Morte e lesioni personali

La presente Polizza garantisce l'Assicurato in relazione a qualsiasi responsabilità legale che preveda il risarcimento a seguito di decesso o lesioni personali a terzi, incluso qualsiasi pagamento eseguito per salvare vite umane.

### Art. 4 Spese legali

La presente Polizza garantisce l'Assicurato in relazione a spese legali ragionevolmente sostenute per tutelarsi da richieste di risarcimento di terzi o per istruire procedimenti idonei a limitare la responsabilità nei confronti dei terzi in relazione a eventi coperti dalle Sezioni I e II della presente Polizza, il tutto previo consenso scritto da parte degli Assicuratori. **La concessione di tale consenso scritto e la copertura di spese legali ai sensi della presente polizza sono a totale discrezione degli Assicuratori.**

### Art. 5 Spese di comparizione

La presente Polizza copre le spese ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per comparire a inchieste, accertamenti o indagini condotte da enti o autorità governative o amministrative in relazione a qualsiasi avvenimento nel quale sia coinvolta l'*unità da diporto*.

### Art. 6 Navigazione effettuata da altre persone

La presente Polizza copre ogni responsabilità, costo, spesa o onorari legali sostenuta da qualsiasi persona a cui l'Assicurato abbia conferito la conduzione o la responsabilità dell'*unità da diporto*, sempre che l'utilizzo sia esclusivamente diporto.

**La presente Polizza non copre alcuna responsabilità, costo, spesa o onorario legale nel caso in cui la persona (diversa dal proprietario o da un capitano o membro dell'*equipaggio* dell'*unità da diporto*) alla conduzione o responsabile dell'*unità da diporto* stia svolgendo o fornendo una prestazione di tipo commerciale.**

### Art. 7 Esclusioni Responsabilità Civile

La presente Polizza non copre alcuna responsabilità, costo, spesa o onorario legale relativo a:

- 7.1 ***unità da diporto* battenti bandiera italiana e soggette all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile così come previsto dalla normativa italiana**, salvo che al momento del sinistro l'*unità da diporto* non fosse coperta da una polizza di Responsabilità Civile conforme alle norme di legge italiane. Suddetta polizza deve essere estesa a coprire i seguenti rischi:

- **danni a cose ed animali di terzi,**

- giacenza a terra,
  - ricorso terzi da incendio,
- così come previsto dalle condizioni aggiuntive standard del mercato italiano.
- 7.2 qualunque disposizione di legge e/o statuto riguardante infortuni o malattie professionali di dipendenti o di qualsiasi altra persona impiegata a qualsiasi titolo dall'Assicurato o da qualsiasi altra persona;
- 7.3 qualsiasi persona impegnata nell'esercizio dello sci d'acqua o in attività similari, dal momento della preparazione, durante il traino e sino al termine della prestazione, con il ritorno della persona a bordo dell'*unità da diporto* o a terra senza incidenti;
- 7.4 qualsiasi responsabilità contrattuale assunta dall'Assicurato;
- 7.5 attività che prevedano l'utilizzo dell'*unità da diporto* o del tender per il rimorchio di un'altra unità, salvo il caso di operazioni di salvataggio dell'unità rimorchiata purché non di proprietà dell'Assicurato;
- 7.6 multe e/o comunque somme erogate con fine punitivo, deterrente o simbolico;
- 7.7 sanzioni comminate o spese legali sostenute in relazione ad atti penali o illegali compiuti dall'Assicurato;
- 7.8 il trasporto via terra, mare o aria dell'*unità da diporto* o del tender.

Luogo e Data, \_\_\_\_\_

Assicurato: \_\_\_\_\_

Ai fini e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto Assicurato dichiara di aver letto, preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Particolari Sezione II Responsabilità Civile e Spese, se operativa:

- > Art. 1 Oggetto della copertura per la Responsabilità Civile e Spese
- > Art. 4 Spese legali
- > Art. 5 Spese di comparizione
- > Art. 6 Navigazione effettuata da altre persone
- > Art. 7 Esclusioni Responsabilità Civile

## CONDIZIONI GENERALI

### Art. 1 **Obblighi dell'Assicurato**

Il mancato rispetto dei seguenti obblighi da parte dell'Assicurato può, a discrezione degli Assicuratori, pregiudicare parzialmente o totalmente l'operatività della copertura.

- 1.1 **Obblighi di diligenza:** l'Assicurato e chiunque da lui autorizzato a condurre e/o gestire l'*unità da diporto* deve esercitare in ogni momento la *dovuta diligenza* nella gestione della stessa. **Dalla presente Polizza si intendono comunque escluse perdite o danni all'*unità da diporto* o qualsiasi responsabilità, costi o spese nel caso in cui l'Assicurato sia a conoscenza, mostri indifferenza o sia complice di qualsiasi attività illegale o impropria.**
- 1.2 **Obblighi di informazione:** l'Assicurato deve dichiarare agli Assicuratori tutte le informazioni rilevanti in suo possesso relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio nel momento in cui richiede la copertura assicurativa e comunicare agli Assicuratori ogni variazione delle circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio oggetto di copertura ai sensi della presente Polizza.
- 1.3 **Requisiti per la conduzione:** la persona al comando dell'*unità da diporto* dovrà avere:
- 1.3.1 adeguate competenze e/o abilitazioni professionali;
- 1.3.2 tutti i seguenti requisiti minimi:
- esperienza nautica di almeno tre anni su *unità da diporto* analoghe a quella assicurata;
  - nessun incidente o sinistro connessi ad *unità da diporto* di proprietà o utilizzate negli ultimi cinque anni;
  - nessuna accusa e/o condanna per reati connessi alla disonestà di qualsiasi tipo, es. truffa, incendio doloso, rapina, contrabbando, furto o ricettazione.
- 1.4 **Utilizzo dell'*unità da diporto*:** l'Assicurato farà esclusivamente un uso diporto dell'*unità da diporto*.
- 1.5 **Obblighi in caso di sinistro:** in caso di avvenimenti che possano dar luogo ad un indennizzo ai sensi della presente Polizza, l'Assicurato:
- 1.5.1 dovrà fare tutto quanto ragionevolmente possibile per evitare o ridurre la perdita, il danno o la responsabilità che possa dar luogo ad indennizzo ai sensi della presente Polizza. Gli Assicuratori rimborseranno all'Assicurato le spese ragionevolmente sostenute per evitare o ridurre la perdita, il danno, la responsabilità o i costi indennizzabili ai sensi della presente Polizza;
- 1.5.2 dovrà comunicare l'avvenimento agli Assicuratori non appena possibile e comunque entro dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuto conoscenza e di qualsiasi procedimento legale avviato nei confronti dell'Assicurato e dell'*unità da diporto*;
- 1.5.3 non dovrà fare alcuna ammissione di responsabilità o proporre offerte di transazione o impegni, in relazione ad un avvenimento che possa dar luogo a un indennizzo ai sensi della presente Polizza, senza aver prima ottenuto il consenso scritto da parte degli Assicuratori;
- 1.5.4 dovrà fornire tutti i documenti, le fotografie, i verbali o altre informazioni e prove agli Assicuratori e fare ogni ragionevole sforzo per garantire un interrogatorio con tutti coloro che dispongano di notizie o informazioni in merito a tale avvenimento. Infine, dovrà consentire al rappresentante degli Assicuratori l'accesso senza limitazioni nell'*unità da diporto* per l'esecuzione di perizie;
- 1.5.5 dovrà aggiornare tempestivamente gli Assicuratori in merito a sviluppi significativi o a modalità di intervento proposte, comprese, ma non limitate a, ispezioni o perizie commissionate, contatti con potenziali ditte di riparazione o fornitori di parti di ricambio o attrezzature per l'esecuzione di ispezioni o perizie dell'*unità da diporto* o del *tender*, richieste d'offerta per lavori di riparazione, per la fornitura di materiali di riparazione o la sostituzione di parti o articoli, trattative con potenziali ditte di riparazione o fornitori e qualsiasi offerta, quotazione o proposta ricevuta per l'esecuzione di lavori di riparazione o per la fornitura di parti o articoli di ricambio.
- 1.5.6 ha l'onere di fornire documentazione comprovante l'avvenuta riparazione dei danni.
- 1.6 **Obblighi di manutenzione, riparazione e cura dell'*unità da diporto*:** l'Assicurato userà la massima e ragionevole attenzione nell'assistenza, manutenzione e riparazione dell'*unità da diporto*, così da garantire che la stessa sia in ogni momento idonea alla navigazione.  
È condizione di efficacia di questa Polizza che l'*unità da diporto* sia attrezzata con un sistema antincendio conforme alle norme ed ai regolamenti vigenti in tema di sicurezza e che tale impianto sia regolarmente installato e/o mantenuto in efficienza e periodicamente controllato secondo le istruzioni del costruttore.



**Art. 2 Gestione dei sinistri**

In caso di avvenimento che possa dar luogo a una richiesta di indennizzo ai sensi di Polizza, gli Assicuratori avranno il diritto di assumere la gestione delle vertenze in relazione a tale avvenimento, tra cui:

- 18.1 gestire le vertenze nei confronti di ciascun terzo coinvolto;
- 18.2 iniziare procedimenti legali o investigativi;
- 18.3 nominare tecnici e/o liquidatori e stimare i lavori di riparazione o sostituzione necessari;
- 18.4 richiedere preventivi per i necessari lavori di riparazione o sostituzione.

**Art. 3 Continuità dell'assicurazione**

Se l'*unità da diporto* è in navigazione e/o in pericolo alla scadenza di questa Polizza, la relativa copertura continuerà automaticamente fino all'arrivo dell'*unità da diporto* al primo scalo o approdo sicuro, a condizione che la circostanza sia comunicata agli Assicuratori appena possibile e che l'Assicurato provveda a corrispondere il sovrappremio che sarà richiesto dagli Assicuratori.

**Art. 4 Trasferimento di proprietà**

La copertura assicurativa terminerà automaticamente nel caso in cui l'*unità da diporto* sia alienata o ceduta a terzi o, qualora sia di proprietà di una società, nel caso di modificazione della partecipazione di controllo della società stessa.

Gli Assicuratori restituiranno la parte del premio corrisposto e non usufruito, escluse le imposte. Nessuna restituzione del premio sarà corrisposto in caso di sinistro.

**Art. 5 Cessione dei diritti**

Nessuna cessione dei diritti o di interessi inerenti la Polizza o di qualsiasi somma di denaro o richiesta di indennizzo liquidabile ai sensi di Polizza sarà opponibile agli Assicuratori, a meno che la comunicazione di detta cessione, che abbia data certa, sia accettata dagli Assicuratori (e dal cedente e cessionario in caso di successiva cessione) e annotata nella Polizza.

**Art. 6 Clausola Broker**

Con la sottoscrizione della presente Polizza l'Assicurato/Contraente conferisce alla società di brokeraggio e Corrispondente dei Lloyd's, come indicata nella Scheda di copertura, mandato di rappresentarlo, ai fini della presente Polizza.

Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente dei Lloyd's da BDB Ltd. (il Coverholder) si considera come effettuata direttamente al Contraente/Assicurato.
- b. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's a BDB Ltd. (il Coverholder) si considera come effettuata direttamente dal Contraente/Assicurato.

Gli Assicuratori conferiscono mandato a BDB Ltd di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente Polizza.

Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata alla BDB Ltd si considererà come effettuata agli Assicuratori.
- b. Ogni comunicazione effettuata da BDB Ltd si considererà come effettuata dagli Assicuratori.

**Art. 7 Legge applicabile – Giurisdizione – Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari**

È convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'Assicurato agli Assicuratori ai sensi della presente Polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso:

Ufficio Italiano di Lloyd's  
All'attenzione del Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's  
Corso Garibaldi, 68  
20121 Milano  
Fax n. 02 63788850

E-mail [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com)

L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.

#### Art. 8 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *sinistro* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, il *contraente* o gli *assicuratori* possono recedere dall'*assicurazione*.

In caso di recesso esercitato dagli *assicuratori* questo ha effetto dopo 30 giorni e gli *assicuratori* entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di *premio* al netto dell'imposta, relativa al periodo di *rischio* non corso.

#### Art. 9 Esclusione della responsabilità solidale

Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.

Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's indicata nella Nota Informativa. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

Luogo e Data, \_\_\_\_\_

Assicurato: \_\_\_\_\_

Ai fini e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto Assicurato dichiara di aver letto, preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

- > Art. 1 Obblighi dell'Assicurato
- > Art. 2 Gestione dei sinistri
- > Art. 3 Continuità dell'assicurazione
- > Art. 4 Trasferimento di Proprietà
- > Art. 5 Cessione dei diritti
- > Art. 8 Recesso in caso di sinistro

Assicurato: \_\_\_\_\_

## CONDIZIONI SPECIALI

Le seguenti condizioni speciali aggiuntive si applicano – subordinatamente alle condizioni ed alle esclusioni di questo Certificato – solo se richiamate espressamente nella Scheda di Copertura come operanti. Qualora espressamente richiamate nella Scheda di Copertura esse prevarranno su eventuali esclusioni concernenti le stesse materie.

### Periodo di navigazione ridotto a sei mesi

Il periodo di Navigazione di questa polizza è di 6 mesi ed include i mesi, o le frazioni di mese, di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre, compresi all'interno del periodo di copertura. Durante i restanti sei mesi l'unità da diporto è comunque coperta ma la franchigia si intende aumentata al 10% del danno con un minimo 1% della Somma Assicurata.

### Esclusione valori stimati ed accettati tra le parti

Si concorda tra le parti che l'art. 1.1 "Oggetto della copertura Corpo e Macchine" è cancellato, conseguentemente i valori indicati nella Scheda di copertura non sono da intendersi stimati ed accettati tra le parti.

### Esclusione risarcimento a nuovo

Si concorda tra le parti che l'art. 1.2 "Oggetto della copertura Corpo e Macchine" è cancellato, conseguentemente i danni parziali sono risarciti previa detrazione:

- di quanto stabilito all'art. 2 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento Corpo e Macchine."
- di un importo che tenga conto della svalutazione dell'unità da diporto al momento della perdita e/o del danno;

### Estensione danni in macchina

Si concorda tra le parti che l'art. 8.1 "Esclusioni Corpo e Macchine" è cancellato, conseguentemente i danni e/o le perdite da *vizio occulto*, inclusa la parte colpita dal vizio, sono inclusi nella copertura assicurativa purché siano causa di un danno e/o di una perdita al motore(i) e/o alle trasmissioni(i), oltre al danno al pezzo viziato.

### Noleggjo

In deroga a quanto diversamente previsto, la presente Polizza garantisce l'Assicurato per ogni e qualsiasi rischio che causi direttamente perdite o danni materiali all'unità da diporto noleggiata, con modalità che siano approvate per scritto dagli Assicuratori e purché tutte le licenze ed i certificati necessari siano in vigore prima di ogni noleggio.

### Regate veliche

Si concorda tra le parti che gli articoli 8.3.1 e 8.3.2 "Esclusioni Corpo e Macchine" sono cancellati, conseguentemente la presente Polizza garantisce copertura all'Assicurato per ogni e qualsiasi rischio che causi direttamente perdite o danni materiali all'unità da diporto, intesa come unità a vela, nel corso di competizioni sportive.

Qualsiasi richiesta di indennizzo comunicata ai sensi della presente Polizza in relazione a perdite o danni a vele, alberi, pennoni e sartieme fisso o mobile occorsi nel corso di una competizione sportiva, sarà limitato al 70% del costo della riparazione o sostituzione, senza applicazione di franchigia, ma limitatamente al massimale indicato nella Scheda di copertura.

Nel caso in cui la perdita o il danno siano conseguenza di arenamento, affondamento, collisione (diversa da impatto con acqua), incendio o esplosione, il costo della riparazione o sostituzione sarà totalmente indennizzabile e soggetto a franchigia e al massimale previsto nella Scheda di copertura.

### Trasferimenti terrestri

A parziale deroga di quanto indicato nelle condizioni di polizza, la garanzia è estesa ai danni e/o alle perdite verificatesi quando l'imbarcazione viene trasportata a mezzo autocarro e/o carrello trainato dal porto fino al cantiere di rimessaggio (e viceversa) per effettuare operazioni di rimessaggio e/o riparazioni, incluse le operazioni di carico e scarico dall'autocarro.

**Sono esclusi i danni che determinano ammaccature e/o graffiature.**

### Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

### **Clausola Scioperi, Guerra e Terrorismo**

Si concorda tra le parti che l'art. 8.10 "Esclusioni Corpo e Macchine" è cancellato, conseguentemente la presente Polizza copre le perdite o i danni all'*unità da diporto* assicurata causati da:

- 1.1 guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi precedenti, o qualsiasi atto ostile da parte o contro una potenza belligerante;
- 1.2 cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione o detenzione, e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto;
- 1.3 mine, siluri o bombe abbandonati od altri ordigni di guerra comunque non segnalati;
- 1.4 scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte ad azioni contro prestazioni di lavoro, tumulti o disordini civili;
- 1.5 terroristi o comunque da qualsiasi persona che agisca per movente politico;
- 1.6 confisca od espropriazione.

### **Rinuncia alla rivalsa per il solo rischio incendio**

Gli Assicuratori in caso di sinistro, su esplicita richiesta dell'Assicurato, accettano di rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti del Cantiere e/o rimessaggio e/o ormeggio presso il quale si trova l'imbarcazione per danni da incendio imputabili agli stessi salvo in caso di dolo.

### **Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'equipaggio e degli ospiti**

Gli Assicuratori, su richiesta dell'Assicurato, rinunciano al diritto di rivalsa nei confronti della persona al comando dell'imbarcazione purché suddetta persona sia stata autorizzata dall'Assicurato e fatto salvo il caso di dolo.

Inoltre gli assicuratori, su esplicita richiesta dell'assicurato rinunciano al diritto di rivalsa nei confronti degli ospiti di bordo dell'Assicurato.

### **Rimozione del relitto**

In eccedenza alla somma assicurata, ma entro il limite indicato nella scheda di copertura la presente polizza garantisce l'Assicurato per i costi derivanti dalla rimozione, distruzione, segnalazione ed illuminazione del relitto nei casi previsti dalla legge o da altre disposizioni o direttive di autorità governative.

Questo articolo non opera in presenza di altra copertura assicurativa analoga.

### **Effetti personali**

Gli Assicuratori pagheranno il *costo ragionevole* per riparare e/o sostituire gli *effetti personali* nel caso di perdita e/o danni verificatisi a bordo dell'*unità da diporto* o durante le operazioni di imbarco e sbarco.

Qualunque effetto personale che abbia un valore superiore a Euro 500,00 sarà coperto dalla Polizza esclusivamente se elencato nella Scheda di copertura e preventivamente accettato dagli Assicuratori.

### **Esclusione infiltrazione d'acqua**

**Ai sensi della presente polizza non sarà liquidata alcuna richiesta di indennizzo per perdite o danni all'*unità da diporto* derivanti da infiltrazione d'acqua**, salvo che l'Assicurato non sia in grado di provare la probabile origine e causa della stessa.

### **Clausola di vincolo**

La presente polizza viene vincolata a favore della società vincolataria indicata nella scheda di copertura e proprietaria del bene assicurato concesso in locazione finanziaria all'Assicurato, che firma il presente contratto ed assume l'obbligo di pagare il premio ed osservare, per quanto lo riguarda, tutte le clausole contenute nelle condizioni di Assicurazione.

In caso di sinistri la società vincolataria avrà il diritto di intervenire all'accertamento dei danni ed esclusivamente ad essa spetteranno gli indennizzi liquidati (eccetto quelli di R.C. verso terzi).

In caso di mancato pagamento del premio di rinnovo da parte dell'Assicurato la copertura assicurativa continuerà automaticamente per 30 giorni dalla scadenza a condizione che la società vincolataria provveda a corrispondere il relativo sovrappremio richiesto dagli Assicuratori.

Nessuna modificazione, potrà essere apportata alla polizza, senza la preventiva approvazione per iscritto della società vincolataria.

Luogo e Data, \_\_\_\_\_

Assicurato: \_\_\_\_\_